

PROVVEDIMENTO D.L. 36/2025 - Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

21 maggio 2025

L'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente, il 20 maggio 2025, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello *ius sanguinis* (trasmissione della cittadinanza per discendenza). Il nuovo decreto non modifica questo principio fondamentale, ma, come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ([AS 1432](#)), mira a temperarlo collegandolo alla sussistenza di vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al [dossier](#) dei Servizi Studi di Camera e Senato.

Contenuto del D.L. 36/2025

Cittadinanza per i nati all'estero

L'**articolo 1, comma 1**, stabilisce che i **nati all'estero** in possesso di un'altra cittadinanza **non acquisiscano automaticamente** quella italiana. Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all'estero prima dell'entrata in vigore della disposizione. Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**, per le quali si applica la disciplina previgente:

- se lo stato di **cittadino** sia stato **riconosciuto** o l'interessato abbia ricevuto **comunicazione di appuntamento** per la presentazione della domanda **entro il 27 marzo 2025**;
- se lo stato di **cittadino** sia stato **accertato giudizialmente** a seguito di domanda giudiziale presentata **entro il 27 marzo 2025**;
- se uno dei **genitori** o dei **nonni** possedeva **esclusivamente la cittadinanza italiana**;
- se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per **almeno due anni dopo** l'acquisto della cittadinanza italiana e *prima* della nascita o adozione del figlio;

Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide

L'**articolo 1, commi 1-bis e 1-ter** introduce **nuovi casi di acquisto "per beneficio di legge"** e non "per nascita". Si stabilisce che il **minore straniero** o **apolide**, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore **dichiarano la volontà di acquisto**. Richiede anche che, *successivamente* a tale dichiarazione, il minore **risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia**, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata **entro un anno dalla nascita** o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano. Il minore che diviene cittadino italiano per volontà dei genitori e che possiede un'altra cittadinanza, **può rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età**.

Il **comma 1-quater** stabilisce inoltre che il **figlio minore** di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta **acquisirla** solo se **risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi** alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore (o dalla nascita, qualora il minore abbia meno di due anni).

Controversie in materia di accertamento della cittadinanza

L'**articolo 1, comma 2** dispone che nelle **controversie** per l'**accertamento** della **cittadinanza italiana**, **non siano ammessi** come mezzi di prova il **giuramento** e la **prova testimoniale**, salvi i casi

espressamente previsti dalla legge. Inoltre, **l'onere** di provare **l'insussistenza** delle **cause** di **mancato acquisto** o di **perdita** della cittadinanza **ricade** su **colui** che **chiede l'accertamento** della cittadinanza.

Stranieri discendenti da italiani ed ingresso per lavoro

L'**articolo 1-bis, comma 1** prevede che lo straniero residente all'estero, discendente di un cittadino italiano e cittadino di uno stato di storica emigrazione italiana, possa entrare e soggiornare in Italia per **lavoro subordinato al di fuori delle quote massime** previste dal decreto flussi. L'individuazione di tali Stati è rimessa a un decreto interministeriale.

Concessione della cittadinanza a stranieri discendenti da italiani

L'**articolo 1-bis, comma 2** **riduce** da tre a **due anni** il **periodo** di **residenza legale** in Italia **richiesto** per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita.

Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini

L'**articolo 1-ter** prevede che chi sia **nato in Italia** o vi abbia **risieduto** per **almeno due anni continuativi**, e abbia **perduto** la **cittadinanza** in applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912 la riacquisti se **effettua, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027**, una dichiarazione in tal senso.